

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 4083-A}

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI – ORGANIZZAZIONE DELLO STATO – REGIONI
– DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO)

(Relatore: GALLONI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 16 ottobre 1986 (Stampato n. 1834)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO

(SCÀLFARO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(MARTINAZZOLI)

E COL MINISTRO DEL TESORO

(GORIA)

—

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 20 ottobre 1986*

Disposizioni particolari per le elezioni suppletive
del Senato della Repubblica

Presentata alla Presidenza il 1° dicembre 1986

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge in esame prevede elezioni suppletive nei collegi senatoriali quando resti, per qualunque causa, vacante il seggio assegnato al candidato che abbia ricevuto un numero di voti non inferiore al 65 per cento dei voti; esso è stato approvato con alcune modificazioni dal Senato della Repubblica e trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati il 20 ottobre 1986.

La Commissione affari costituzionali in sede referente ha deliberato di sottoporre il disegno di legge del Governo all'approvazione dell'Assemblea nello stesso testo votato dal Senato.

L'occasione da cui è nata la presentazione del disegno di legge in esame è stata l'improvvisa scomparsa del senatore Brugger, eletto nell'unico seggio che — secondo le ultime consultazioni politiche del 1983 —, è stato assegnato al primo scrutinio perché il candidato aveva superato il *quorum* del 65 per cento dei voti validi espressi, secondo le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, che disciplina le elezioni del Senato della Repubblica.

Resosi vacante il seggio senatoriale, attribuito al compianto senatore Brugger, si è immediatamente posto il problema se e come fosse possibile la sostituzione del senatore deceduto, allo scopo di reintegrare il *plenum* dell'altro ramo del Parlamento.

Secondo il parere del Governo, condiviso dalla maggioranza del Senato, non è in questo caso applicabile l'articolo 21 della citata legge n. 29 così come modificato dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 1958. Tale articolo dispone: « I posti di senatore che rimangono vacanti per

cause anteriori o sopravvenute all'elezione sono attribuiti ai candidati che nel medesimo gruppo hanno ottenuto la maggiore cifra relativa individuale ».

Secondo l'opinione del Governo, la citata disposizione si applica certamente ai senatori i cui seggi sono stati assegnati in base alle operazioni compiute dall'ufficio elettorale regionale. Tale ufficio infatti determina, ai sensi dell'articolo 19 della stessa legge, la cifra elettorale per ogni singolo gruppo di candidati e la cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo. Il secondo comma dell'articolo 19 precisa che la cifra elettorale di ogni gruppo di candidati è data dal totale dei voti validi ottenuti dai candidati del gruppo stesso, presentatisi nei collegi per i quali non è avvenuta la proclamazione a' termini dell'articolo 17, e cioè i candidati che, avendo « ottenuto un numero di voti validi non inferiore al 65 per cento dei votanti sono già stati proclamati eletti dal Presidente dell'Ufficio elettorale circoscrizionale ». In tal caso i voti riportati dagli altri candidati nel collegio non vengono calcolati dalla Commissione regionale per la determinazione della cifra elettorale di ogni singolo gruppo di candidati. Se ne ricava allora — secondo l'opinione del Governo — che l'articolo 21 non è applicabile nel caso in cui si renda vacante il posto di senatore proclamato eletto in sede di ufficio circoscrizionale perché ha ottenuto oltre il 65 per cento dei voti validi del collegio. Questa opinione appare condivisibile.

Non sembra infatti persuasivo l'argomento sostenuto da chi afferma la possibilità dell'applicazione anche al senatore eletto con oltre il 65 per cento dei voti validi della regola della successione a

favore del medesimo gruppo che abbia ottenuto nella circoscrizione la maggior cifra relativa individuale. Tale tesi trova il suo fondamento nei lavori preparatori della legge contenente norme per la elezione del Senato della Repubblica (seduta antimeridiana dell'Assemblea Costituente del 26 gennaio 1948). L'opinione — pur autorevole — espressa in quella sede circa l'applicabilità del principio stabilito dall'articolo allora 22, ed ora 21, anche per l'attribuzione del posto vacante del senatore eletto al primo scrutinio con oltre il 65 per cento dei voti validi è infatti oggettivamente in contrasto con il tenore letterale dell'articolo 21 della legge elettorale in relazione agli articoli 17 e 19 della stessa legge. E pertanto, secondo i più corretti criteri ermeneutici, non può tenersene conto in sede interpretativa.

D'altra parte l'interpretazione data dal Governo, e condivisa dalla maggioranza del Senato, è anche suffragata da criteri logici.

Secondo la soluzione scelta a suo tempo dal legislatore l'elezione nel collegio senatoriale al primo scrutinio con il suffragio di oltre il 65 per cento dei voti validi rappresenta infatti nelle nostre leggi elettorali un caso eccezionale d'adozione di un sistema maggioritario. Ora proprio questa eccezionalità rispetto al sistema proporzionale vigente impedisce che siano applicate per analogia le norme sull'occupazione di posti vacanti dettate secondo una logica strettamente proporzionalista. Per questo appaiono più persuasive le considerazioni del professor Antonio La Pergola il quale, con ampia argomentazione, giunge ad escludere — con l'autorevolezza che gli è propria — « che il seggio attribuito ad un candidato a primo scrutinio possa imputarsi al gruppo in cui egli si sia collegato ».

Se ne deduce che esiste al riguardo nel nostro ordinamento una lacuna che va colmata.

Escluso che si possa invocare la illegittimità costituzionale della norma della legge che prevede per il Senato un sistema elettorale misto (maggioritario e

proporzionale), perché non esiste alcun principio costituzionale vincolante nell'adozione del sistema elettorale, sono in via teorica possibili due sole soluzioni. O si sopprime il meccanismo maggioritario, previsto sia pure per il caso del tutto particolare del candidato che raccolga nel suo collegio il 65 per cento dei voti validi, e allora si può dare applicazione generale al disposto dell'articolo 21 dell'attuale legge elettorale; oppure si emana una nuova disciplina di successione nel posto vacante che sia coerente rispetto al sistema maggioritario con collegi uninominali; e tale disciplina non può che prevedere — come è logico in questi casi — le elezioni suppletive.

Questa seconda soluzione scelta dal Governo e condivisa dal Senato e dalla Commissione affari costituzionali della Camera viene ora presentata all'approvazione dell'Assemblea.

La elezione suppletiva è disciplinata dal disegno di legge in esame attraverso la convocazione dei comizi elettorali non appena sia dal Presidente del Senato comunicata al Governo la vacanza del collegio interessato, e in ogni caso almeno un anno prima della scadenza normale della legislatura.

Il sistema elettorale — rigidamente maggioritario e uninominale — prevede che sia eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza assoluta dei voti validi. Se nessuno dei candidati consegue il *quorum*, si procede a distanza di quattordici giorni al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti.

Con un emendamento significativo al testo del Governo, il Senato ha abrogato il limite stabilito nell'articolo 2 del disegno di legge governativo, secondo il quale avrebbero potuto partecipare all'elezione suppletiva solo i partiti o i gruppi politici che avevano presentato le proprie candidature regolarmente ammesse nel collegio in occasione delle precedenti elezioni.

La liberalizzazione delle candidature ha trovato il consenso della Commissione affari costituzionali della Camera, perché

le elezioni suppletive devono tenere conto delle modificazioni del corpo elettorale intervenute nel collegio nel periodo necessario alle ultime elezioni.

L'articolo 3 del disegno di legge precisa — e ciò è ovvio — che il senatore eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o con l'anticipato scioglimento del Senato, e che tutte le funzioni esercitate dal candidato, e che siano causa di ineleggibilità, debbono cessare entro sette giorni dalla

data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni suppletive.

Secondo l'articolo 4, per la prima applicazione della legge, i comizi elettorali sono convocati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Su questa disciplina la I Commissione affari costituzionali confida nel voto favorevole dell'Assemblea.

GIOVANNI GALLONI, *Relatore*.

PARERE DELLA V COMMISSIONE

(BILANCIO)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore in uno dei collegi in cui la proclamazione abbia avuto luogo a termini dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, il Presidente del Senato ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno perché si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato.

2. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura.

3. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni.

ART. 2.

1. Il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha riportato la maggioranza assoluta dei voti validi.

2. Se nessun candidato ha riportato la maggioranza assoluta dei voti validi, sono indette elezioni di ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti, con precedenza, in caso di parità di voti, per il più anziano di età. Le elezioni di ballottaggio si tengono il quattordicesimo giorno successivo.

ART. 3.

1. Il senatore eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o l'anticipato scioglimento del Senato.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

2. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive, le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni.

ART. 4.

1. In sede di prima applicazione della presente legge, i comizi per la copertura di eventuali seggi vacanti sono convocati, in deroga alle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.200 milioni, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6853 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986.

ART. 6.

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, e nei limiti con essa compatibili, si applicano le norme della legge 6 febbraio 1948, n. 29, come modificata dalla legge 27 febbraio 1958, n. 64, dalla legge 28 aprile 1967, n. 262, dalla legge 23 aprile 1976, n. 136, e dalla legge 13 marzo 1980, n. 70.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ART. 4.

Identico.

ART. 5.

Identico.

ART. 6.

Identico.